



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

riunita con l'intervento dei Signori:

| | | |
|-----------------------------------|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> SCOPIGNO | RUGGERO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> PETRUCCI | ETTORE | Relatore |
| <input type="checkbox"/> PUCCI | GIANCARLO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2911/11 depositato il 20/04/2011
- avverso la sentenza n. 65/8/10 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 2

controparte:

ORTISI GABRIELLA
VIA DEL POGGIO DI ACILIA 55 00126 ROMA RM

difeso da:

SABATINO AVV. BARBARA
VIA ASCREA 18 00135 ROMA RM

Atti impugnati:

AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 20031V006417000 IVA-ALIQUEUTE

SEZIONE

N° 35

REG.GENERALE

N° 2911/11

UDIENZA DEL

SEZIONE 35

06/02/2013 ore 09:30

SENTENZA

N°

50/35/13

PRONUNCIATA IL:

06/02/13

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

20 FEB. 2013

Il Segretario



Commissione Tributaria
Regionale di Roma

Sezione n°35

R.G. n. 2911/11

La ricorrente ORTISI Gabriella, impugnava l'avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni n. 2003 1V006417000, notificato in data **31/05/2008**, con il quale l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma I liquidava maggiore imposta di registro, ipotecaria, catastale e sanzione dovuta per la revoca delle agevolazioni fiscali relative all'acquisto della prima casa di cui all'art. 1 Tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 131/86 per effetto del mancato trasferimento della residenza nel comune di ubicazione dell'immobile entro il termine di 18 mesi previsto dalla normativa vigente.

La parte ricorrente eccepiva preliminarmente la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dall'esercizio del recupero dell'imposta essendo stato notificato l'avviso di liquidazione oltre il termine decadenziale di tre anni previsto dalla normativa di cui alla nota II-bis) dell'art. 1 lett. a) della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/86, dell'art. 76 del medesimo DPR, tenuto conto che l'atto di compravendita dell'immobile era stato registrato in data 18/07/2003,

L'Ufficio contro deduceva deducendo la piena legittimità del proprio operato considerato che la ricorrente aveva solo in data **15 marzo 2005, trasferito la propria residenza** nell'immobile acquistato in data 11/07/2003 e quindi oltre il termine di 18 mesi stabiliti ai fini delle richieste agevolazioni.

La C.T. P. accoglieva il ricorso ritenendo decaduto l'Ufficio dall'esercizio del recupero dell'imposta avendo notificato l'avviso di liquidazione oltre il termine triennale previsto dalla normativa.

Avverso la sentenza propone appello l'Agenzia delle Entrate D. P. II di Roma la quale sostiene che il termine triennale di decadenza previsto dal DPR n. 131/86, doveva considerarsi prorogato di ulteriori due anni per effetto dell'art. 11 della L. n. 289/02 sul condono e chiede, previa discussione in pubblica udienza, la riforma della sentenza e la conferma dell'avviso emesso.

Deposita memoria di costituzione e risposta ex art. 23 del D.lgs. n. 546/92, la parte ricorrente la quale sostiene che alla fattispecie in esame non è applicabile la proroga disposta dalla legge sul condono esclusa dal disposto della normativa di cui al comma 1 dell'art. 11 della L. n. 289/02, pertanto chiede di respingersi l'appello e confermare la sentenza impugnata.

Questa Commissione Tributaria Regionale, letti gli atti preliminarmente rileva la decadenza dell'Amministrazione dall'esercizio del recupero dell'imposta avendo notificato l'avviso oltre il termine triennale previsto dalla normativa.

Per puro tuzionismo si osserva parte ricorrente ha evidenziato che erano state rispettate le condizioni soggettive ed oggettive della ratio della legge sottesa alla previsione del trattamento di favore delle agevolazioni prima casa. Risulta infatti palesemente che il contribuente non è decaduto dal beneficio delle agevolazioni fiscali in quanto risulta provato in atti che il contribuente ha adibito a sua abitazione principale l'immobile acquistato nei limiti della ragionevolezza entro il termine triennale, atto di compravendita registrato in data 18/07/2003, Serie IV numero 006417, trasferimento di residenza, come dichiarato dallo stesso Ufficio, avvenuto in data 15/03/2005, termine ultimo scadente per la nuova residenza il 18/07/2006. Ne consegue che il contribuente non è decaduto dai benefici prima casa e ne poteva usufruire avendo trasferito la propria residenza nel termine triennale previsto dalla nota II- bis) dell'art. 1 lett. a) della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/86, dall'art. 76 medesimo D.P.R., in tal senso la Corte di Cassazione Sentenza n. 1196/00 e n. 9149/00 nonché Cassazione con Sentenza n. 13485 del 26/02/08 la quale ha stabilito che il termine di 18 mesi previsto dalla norma di favore, ha carattere meramente sollecitatorio e non perentorio.

Non trova applicazione al caso de quo, la norma di cui all'art. 11, comma 1 della L. n. 289/02 del condono la quale dispone la proroga di due anni dei termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta di registro, non essendo compresa nel disposto normativo sopra citato L. 289/02 e confermato dalla stessa A. F. con la circolare n. 12/E del 21/02/2003 la quale ha chiarito che nessuna proroga biennale può essere applicata al termine triennale di decadenza ex art. 76 del D.P.R. n. 131/86.

In considerazione dell'importo esiguo della vertenza, le spese vengono liquidate a carico dell'Ufficio nei minimi di legge in base alla Tab. A 3b D.L. n. 1/12. modif. L. n. 27/12 e parametri ex D.M. n. 140/12.

P.Q.M.

La Commissione rigetta l'appello dell'Ufficio e lo condanna alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 900,00

Roma 06/02/2013

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

